

TRIBUNALE DI PADOVA

SETTORE LAVORO

IL GIUDICE DEL LAVORO

Esaurita la discussione orale e sentite le conclusioni delle parti

Nel proc.to nr 1744/2017, introdotto da :

Maiello Scipione + 4 (Avv.to Squillace)

nei confronti di

Sicuritalia Servizi fiduciari-Soc Coop (Avv.to Ranieri)

ha pronunciato e letto la seguente

SENTENZA A VERBALE

Rilevato che:

I ricorrenti agiscono in giudizio per sentire accogliere la domanda diretta ad accertare il diritto degli stessi alla prosecuzione del rapporto di lavoro con Sicuritalia servizi fiduciari alle medesime condizioni contrattuali previste dal CCNL Multiservizi e con conseguente diritto al ripristino del rapporto lavorativo con la subentrante Sicuritalia nell'appalto dei servizi di guardiania con il gruppo Intesa S.Paolo.

Si costituiva la Società intimata insistendo nel rigetto del ricorso.

La causa all'odierna udienza è stata discussa.

Osserva il GL che preliminarmente occorre verificare, come richiesto da parte ricorrente, la sussistenza o meno di un trasferimento d'azienda nel caso, come quello in esame, in cui vi sia stato un subentro nella gestione dell'appalto di servizi.

A tal proposito, preso atto che Sicuritalia Soc Coop è subentrata con decorrenza 1.10.2016 a Revolution srl nell'appalto di reception -guardiania presso le sedi di Banca Intesa occorre rilevare che la disciplina normativa del cambio appalto è mutata a seguito della modifica dell'art.29/3 d.lvo 276/2003 ad opera della l.122/2016 per adeguare la normativa italiana alle direttive europee, che ora prevede: "l'acquisizione del personale già impiegato nell'appalto a seguito di

subentro di nuovo appaltatore dotato di propria struttura organizzativa e operativa, in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto, ove siano presenti elementi di discontinuità che determinino una specifica identità d'impresa, non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda".

Nella fattispecie, dalle deduzioni delle parti e dagli atti allegati si evince come nulla è cambiato rispetto al servizio in precedenza gestito da Revolution srl in quanto il tipo di servizio svolto dalla subentrante Sicuritalia ha per oggetto la stessa attività di portierato/guardiania con utilizzo di mezzi, necessari allo svolgimento di detti compiti, di proprietà dell'appaltante Intesa S. Paolo e con impiego degli stessi lavoratori passati al servizio di Sicuritalia, la quale li ha adibiti all'organizzazione dello stesso compito in precedenza svolto dalla società cessata. Da questo punto di vista, non si ravvedono elementi di discontinuità da determinare in Sicuritalia una specifica identità d'impresa, tali non essendo, come dedotto da controparte, la nuova gestione amministrativa contabile dei lavoratori, la quale è semmai una conseguenza necessaria e diretta del cambio di titolarità dell'appalto in questione. Peraltro la convenuta in memoria, si è limitata a riferire che la stessa società "si avvale dei propri modelli organizzativi e produttivi e delle proprie professionalità tecniche ed amministrative". La deduzione è generica e nulla prova circa il reale atteggiarsi del nucleo essenziale del servizio presso Banca Intesa oggetto del cambio appalto.

Quindi, alle luce della nuova normativa citata, non essendo riscontrabile nel caso in questione una "discontinuità d'impresa" l'acquisizione del personale addetto all'appalto dovrà essere ricondotto al trasferimento d'azienda.

La conseguenza è che in virtù dell'applicabilità del regime previsto dall'art.2112 c.c. che prevede che il rapporto di lavoro continui con il cessionario con conservazione di tutti i diritti che ne derivano, i ricorrenti hanno diritto al passaggio alle dipendenze della subentrante Sicuritalia Servizi Fiduciari senza soluzione di continuità non essendo prevista nel caso del trasferimento d'azienda una nuova assunzione con sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro e pertanto va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta non essendoci stato un formale atto di recesso da parte di Sicuritalia servizi fiduciari.

Infatti in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

Se l'impresa subentrante non è dotata della struttura organizzativa (ad esempio beni, mezzi, attrezzature, strumenti,) necessaria per espletare il servizio appaltato acquisito dall'appaltatore "uscente" si applica la normativa sul trasferimento di azienda (o di un suo ramo) ex articolo 2112 del Codice civile. I lavoratori trasferiti mantengono tutti i diritti, compresi i trattamenti economici e normativi pregressi (retribuzione, livello, categoria), che nel caso in questione sono quelli contemplati dal CCNL Multiservizi applicato in precedenza all'appalto in questione.

Ciò peraltro trova conferma dalla lettura dell'art.3.2 del capitolato d'appalto siglato tra Intesa san Paolo e Sicuritalia (v. doc in atti)

Premesso quanto sopra va rigettata l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta in quanto trattasi di fattispecie in cui il rapporto lavorativo prosegue senza soluzione di continuità con la società subentrante e, in assenza di qualsiasi cesura del rapporto lavorativo non può conseguentemente applicarsi la disciplina decadenziale invocata la quale presuppone l'interruzione del rapporto medesimo.

Il ricorso va pertanto accolto.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

PQM


Accertato che nell'appalto di servizi di reception e guardiania presso Banca Intesa S Paolo spa vi è stata una cessione d'azienda ai sensi dell'art.2112 c c con conseguente diritto dei ricorrenti alla prosecuzione del rapporto di lavoro con Sicuritalia Servizi fiduciari soc coop alle medesime condizioni contrattuali e retributive godute in precedenza, ordina alla Società convenuta di ripristinare immediatamente il rapporto di lavoro dei ricorrenti nel rispetto di tali condizioni;

condanna Sicuritalia Servizi fiduciari a rifondere ai ricorrenti le spese legali che liquida in euro 5.300 di compensi oltre spese generali,iva e cpa.

Padova,26.10.2018

IL GIUDICE DEL LAVORO

Dott.Maurizio Pascali



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucio Turchi

Depositato in Cancelleria
Padova, 26/10/18

Il Cancelliere



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lucio Turchi